



ORDINANZA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FAIDO PER LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI IN ZONA CARI CROCE – PRODÖR

IL MUNICIPIO DI FAIDO,

richiamati gli articoli 107, 179 e 192 LOC, gli articoli 25, 26 e 44 RALOC e gli articoli 51 e seguenti del Regolamento comunale, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare la gestione dei posteggi pubblici comunali sul comprensorio di Cari-Prodör e ordina:

1. Disposizioni generali:

L'utilizzazione dei posteggi pubblici situati in località Cari, da zona Cari Croce a zona Prodör e meglio come da piano allegato (156 stalli tratta zona Prodör – zona piazzale, 89 stalli zona piazzale, 50 stalli in zona Cari Croce al mappale 102 e 7 al mappale 542), è regolata per mezzo di parchimetro collettivo durante il periodo di funzionamento degli impianti sciistici (dal 08 dicembre al 19 marzo).

Per circostanze straordinarie il Municipio può utilizzare e riservare per i propri bisogni le aree adibite a posteggio.

2. Uso

L'uso orario dei parcheggi è disciplinato da un divieto di parcheggio notturno (dalle 24.00 alle 8.00) nella zona del piazzale per permettere le operazioni di sgombero neve e favorire l'utilizzo agli utenti della stazione sciistica.

3. Tasse

Per i posteggi a pagamento viene prelevata una tassa d'uso calcolata nel seguente modo:

- › CHF 1.- all' ora per stazionamenti inferiori alle 3 ore
- › CHF 5.- per stazionamenti superiori alle 3 ore e inferiori alle 10 ore
- › CHF 10.- per stazionamenti superiori alle 10 ore e fino a 24 ore

Un abbonamento – senza garanzia del posto – può essere concesso al costo di CHF 100.- per tutto il periodo, con validità dal 08 dicembre al successivo 19 marzo. Non sono previste riduzioni pro rata temporis. Durante i giorni in cui la stazione sciistica non è in funzione il posteggio è libero e illimitato.

Non viene prelevata la tassa d'uso per i posti riservati ai portatori di handicap e ai bus.

In casi particolari e per brevi periodi, il Municipio può concedere l'utilizzazione dei posteggi a titolo gratuito.

4. Procedura

La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione (abbonamento) deve essere inoltrata al Municipio, per il tramite della Cancelleria comunale, corredata dalla licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione.

Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

5. Contrassegno

L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido il contrassegno deve portare il timbro del Comune.

Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza.

6. Revoca

L'autorizzazione può essere revocata in caso di abuso senza alcuna restituzione dell'importo versato.

7. Rimedi di diritto

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta (30) giorni dalla pubblicazione.

8. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga ogni altra disposizione precedente.

PER IL MUNICIPIO DI FAIDO

Il Sindaco

Il Segretario


Ing. Roland David


Claudio D'Alessandri

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale N. 625/2015 del 19 ottobre 2015 e esposta agli albi comunali dal 27 ottobre al 25 novembre 2015.